

Lo sviluppo della norma celibataria e la sua prima legislazione nella Chiesa universale

In questo articolo vogliamo mostrare lo sviluppo della normativa della Chiesa Universale riguardo la legge del celibato. Ci vuole innanzitutto far rivedere il fundamento biblico di questa legge. Poi il processo che riguardava adattazione oppure in parole più precise mettere in pratica questa legge nei primi secoli del cristianesimo. Occorre pertanto mostrare questo sviluppo dai primi secoli della Chiesa e poi vedere in che maniera essa è stata applicata attraverso la legislazione. Questo articolo vuole far vederci e sottolineare due grandi passi nella storia della Chiesa universale che parlano e normano per la prima volta la legge ecclesiastica che riguarda celibato e l'obbligo di osservarlo.

1. Il fondamento del celibato nella Bibbia

Per trovare il fondamento e il senso biblico del celibato, partiamo dall'analisi dei passi biblici. L'Antico Testamento non presenta sacerdoti celibi, anzi confrontando la realtà del matrimonio con quella della verginità, dà priorità alla prima. Il matrimonio è legato con la benedizione di Dio, secondo la promessa data ad Abramo: „Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti” (Gn 13, 16).

La verginità, pertanto, non era considerata molto diversa dall'infertilità, la quale era considerata un'umiliazione e una vergogna; a questo proposito ricordiamo l'episodio della figlia di Jefte, che, condannata a morte da una sconsiderata decisione del padre, essendo sul punto di morire senza figli, gli chiese: „Mi sia concesso questo: lasciami libera per due mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne” (Gdc 11, 37).

L'Antico Testamento, dunque, sottolinea l'importanza della fertilità nel matrimonio; l'infertilità, intesa anche come continenza sessuale, sta

ad indicare una maledizione, una vergogna. Rachele, moglie di Giacobbe, riflettendo sulla sua infertilità esclama: „Dio ha tolto il mio disonore” (Gn 30, 23). Anche Anna, moglie di Eklanà, quando Dio chiuse il suo grembo, così pregava: „Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo” (1Sm 1, 11)¹. In conclusione, la fertilità era la condizione necessaria affinché si potesse realizzare la benedizione di Dio.

È anche vero che l’Antico Testamento presenta ed annota casi in cui delle persone decidono di vivere in continenza sessuale; tra questi è da includere in particolare il caso di Debora (Gdc 5) e Giuditta (Gdt 8), le quali, attraverso questa condizione, realizzano la loro maternità spirituale nei confronti del Popolo eletto da Dio. Non possiamo dimenticare anche la persona del profeta Geremia, il quale scrive: „Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo, perché dice il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo luogo e riguardo alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese» (Ger 16, 1-2).

In questa citazione abbiamo un chiaro invito al celibato, ma il suo significato è scioccante: infatti, la vita verginale di Geremia non ha di per sé nulla del rapporto d’amore con Dio, al contrario, è il simbolo della pena che minaccia Israele. La verginità di Geremia non è né il frutto di una scelta libera né il segno della benedizione di Dio, ma della maledizione; il profeta non può provare la felicità coniugale².

In questo contesto non sorprende il fatto che i sacerdoti dell’Antico Testamento non abbiano conosciuto il celibato. Il sacerdozio era una eredità perpetua, trasmessa da padre in figlio, infatti, nel sistema patriarcale il primogenito maschio diveniva il sacerdote di famiglia e succedeva a suo padre. Sappiamo anzitutto che il sacerdozio veterotestamentario era affidato ad una tribù, la quale, per assicurarsi una continuità nel tempo, necessitava dell’unione matrimoniale. Inoltre, questi sacerdoti svolgevano un servizio al tempio durante un periodo limitato, pertanto il sacerdozio era configurato solo come una funzione, per di più limitata

¹ G. RYŚ, *Celibat [Il celibato]*, Kraków 2002, 9-12.

² T. MCGOVERN, *Priestly Celibacy Today*, Princerton 1998, 74; G.P. COUTURIER, *Jeremiah*, in: *The New Jerome Biblical Commentary*, a cura di R.E. BROWN – J.A. FRIZMYER – R.E. MURPHY, London 1991, 280.

nel tempo e puramente esteriore. Tenendo presente queste osservazioni, il libro del Levitico ci riporta le regole particolari secondo le quali dovevano essere basati i matrimoni dei sacerdoti: „[...] non prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una donna ripudiata dal marito. Infatti il sacerdote è santo per il suo Dio. Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato versato l'olio dell'unzione e ha ricevuto l'investitura, indossando le vesti sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere; non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la consacrazione è su di lui mediante l'olio dell'unzione del suo Dio. Io sono il Signore. Sposerà una vergine. Non potrà sposare né una vedova né una divorziata né una disonorata né una prostituta, ma prenderà in moglie una vergine della sua parentela. Così non disonorerà la sua discendenza tra la sua parentela; poiché io sono il Signore che lo santifico” (Lv 21, 7.13-15)³.

Queste regole servivano alla santità del sacerdote ed attraverso esse è possibile trarre un'immagine del sacerdote dell'Antico Testamento, il quale non conosce in senso stretto il celibato, anche se il matrimonio, tuttavia, era una necessità caratterizzata da regole, secondo le quali il sacerdote doveva vivere; queste contribuivano a conservare e custodire la santità del sacerdozio. Non abbiamo la definizione del celibato, ma un primo concetto della reale condizione nella quale il sacerdote doveva vivere, che costituiva un aiuto affinché potesse mantenere la propria santità⁴.

E' importante chiarire anche il concetto della vita verginale nella comunità degli Esseni; questa, infatti, conosceva la vita nella verginità, ma con certezza possiamo affermare che il celibato era una novità assoluta. Giuseppe Flavio nel libro *La guerra giudaica* scrive: „Questi Esseni rigettano i piaceri come un male, ma esaltano la continenza, ed il dominio delle nostre passioni, come virtù. Trascurano il matrimonio, ma scelgono i figli d'altri, quando appaiono docili, per istruirli, e farli divenire loro figli, e li formano secondo i loro costumi”⁵.

Avendo mostrato il modo di vivere della comunità degli Esseni, dobbiamo però evidenziare che: ‘il loro celibato’, o meglio definito ‘vita

³ A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Napoli 2010, 131-137.

⁴ G. RYŚ, *Celibat [Il celibato]*, 13.

⁵ J. FLAWIUSZ, *Wojna żydowska [La guerra giudaica]*, II, 8, 2, trad. J. Rodożyński, Poznań 1980, 161-162.

nella virginità', non era obbligatoria per tutti. Giuseppe Flavio scrive, che „essi (Esseni) non negano assolutamente la necessità del matrimonio e la continuità del genere umano che attraverso di esso viene assicurato”⁶; ‘il celibato’ degli Esseni assume una forte e dominante connotazione escatologica ma rimane pur sempre una libera scelta.

Concludendo l’analisi dei testi dell’Antico Testamento, possiamo dedurre che la parola ‘celibato’ non è mai usata e non indica neanche uno *status*, ma solo la scelta di astenersi dai piaceri sessuali, perciò non veniva scelto ed esaltato lo stato celibatario in sé, ma la continenza, ovvero l’astensione dall’atto generativo.

Nel Nuovo Testamento il concetto del celibato è espresso in maniera più chiara ed evidente: il celibato non è una infertilità, al contrario, esso apre all’uomo la possibilità di poter realizzare la paternità attraverso una prospettiva più ampia: quella spirituale.

Il Nuovo Testamento descrive favorevolmente il matrimonio, anche se non mancano dei riferimenti al celibato, considerato come carisma particolare, pur non essendo ancora legato esplicitamente al ministero ecclesiastico. Gesù, che rese il suo insegnamento persuasivo e credibile, praticandolo essenzialmente in prima persona, scelse il celibato per sé e per quelli che chiamò e „costituì come Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare” (Mc 3, 13-14).

L’ingiuria di ‘eunuco’ (Mt 19, 12) non preoccupò né Cristo né i suoi Apostoli, anche se tra questi qualcuno, come Pietro, era sposato. Tutti però lasciarono la propria consorte o abbandonarono l’idea di sposarsi, al fine di seguire Cristo in maniera incondizionata e così cooperare con Lui al lieto annunzio del ‘Regno dei cieli’, sia prima, sia dopo la Pasqua, assumendo uno stile di vita perfettamente continente, che Gesù definisce come indizio ed esercizio di una virtù superiore (cfr. Mt 19, 10-12)⁷.

Durante le loro peregrinazioni missionarie, gli Apostoli avevano la possibilità di essere sostenuti da alcune collaboratrici (cfr. 1 Cor 9, 5), in quanto questo era stato consentito dallo stesso Gesù, quando permise che delle donne provvedessero a Lui e ai suoi discepoli (cfr. Lc 8, 1-3); vigeva però sempre la perfetta continenza. Questa consuetudine di vita proseguì anche quando il ministero fu trasmesso dagli Apostoli ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, come appare appunto dal progressi-

⁶ J. FLAWIUSZ, *Wojna żydowska [La guerra giudaica]*, 162-166.

⁷ AA. VV., *Dizionario di Teologia Pastorale*, a cura di T. Da Torre del Greco, vol. I, ed. Paoline, Roma 1962, 320-321.

vo sviluppo testimoniato dalle Lettere Pastorali e che almeno nell'Asia minore si dovette verificare tra il 50 e il 100 dopo Cristo. Si avevano quindi ministri celibi, vedovi e sposati, ma gli sposati, dal giorno della loro Ordinazione, potevano vivere con le loro consorti solo in perfetta continenza (cfr. 1 Tm 3, 2. 12; Tit 1, 6). A nessuno, neppure in caso di vedovanza, era consentito di risposarsi e il candidato agli ordini, che si era sposato due volte, era ritenuto, secondo la concezione paolina, incapace a vivere in continenza (cfr. 1 Cor 7, 8s). Vigeva quindi una pluralità di stati (celibi, vedovi o sposati) accomunati da un unico stile di vita, quello della perfetta continenza⁸.

L'Apostolo Paolo elogia sia il matrimonio che il celibato, ma invita ad essere, come lui, senza impegni per svolgere la missione: „Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io; ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere” (1 Cor 7, 8-9).

Altrove richiede che i vescovi siano sposati con una sola moglie e con figli ubbidienti:

„Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare [...]. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?” (1 Tim 3, 2- 5). San Paolo, sottolineando la parola *unius*, suggerisce che il vescovo non debba essere sposato due volte, escludendo così il successivo problema della bigamia⁹.

Per comprendere in maniera più adeguata il modo grazie al quale abbiamo cercato il fondamento biblico del celibato sacerdotale, è importante distinguere il celibato dalla continenza. Nella tradizione neotestamentaria abbiamo riscontrato due fonti del concetto di celibato attuate nella storia della Chiesa e nella sua legislazione. L'opinione dominante sostiene che il Nuovo Testamento non offra alcuna prova riguardo alla disciplina del celibato: infatti, l'argomento per affermare il celibato nel contesto neotestamentario si rifà all'esempio della vita di Cristo; un esempio appunto e non una legge o una norma di diritto. Siamo sicuri che il celibato, inteso come una continenza sessuale, abbia il suo fondamento nella Tradizione Apostolica¹⁰.

⁸ G. RYŚ, *Celibat [Il celibato]*, 17-23.

⁹ AA. VV., *Dizionario di Teologia Pastorale*, 320-321.

¹⁰ C. COCHINI, *Origines apostoliques du célibat sacerdotal*, Le Sycomore, Culture et

Sottolineiamo ancora che nelle controversie sulla moralità del matrimonio e il valore del celibato, la Chiesa dei tempi apostolici adottò una posizione moderata, conforme alla Bibbia, socialmente pragmatica e basata su una comprensione realistica della natura umana. Lodò ed onorò la verginità, ma elevò anche lo stato naturale di unione fisica alla dignità di sacramento. Nel sacramento del matrimonio, s'invoca la grazia divina su marito e moglie, perché diventino *synergus*, cioè collaboratori di Dio nell'opera della creazione. La fede e la prassi della Chiesa apostolica erano in pieno accordo con la Bibbia, e rispettavano anche le scelte e la libera volontà di ognuno. In tal caso, matrimonio e celibato – prima o dopo l'Ordinazione sacerdotale – non potrebbero essere che facoltativi¹¹.

2. Il celibato nei primi secoli della Chiesa (II – IX secolo)

Nei primi secoli della Chiesa riscontriamo pochissimi riferimenti al celibato, infatti, S. Heid definisce il II secolo come *saeculum obscurum* della disciplina del clero¹². E' storicamente provato che nei primi secoli del cristianesimo il celibato non era un obbligo, ma elettivo. Molti furono gli ecclesiastici coniugati, sia perché i ministri venivano scelti tra le persone più prestigiose venute alla fede, sia perché, nel mondo greco – romano, i celibi non godevano di troppa buona reputazione, per cui l'Ordinazione di uomini sposati rientrava del tutto nella normale prassi sacramentale¹³. Il clero, dunque, era per la maggior parte formato da uomini sposati, di conseguenza i celibi che ricevevano gli Ordini erano in minoranza e, dal punto di vista sociologico, la loro situazione era poco rilevante. Quando si ritiene il Concilio ispanico di Elvira, svoltosi agli inizi del IV secolo, come il primo Concilio che ha emanato leggi sul celibato, è opportuno precisare che lo fece rispetto alla continenza di

Vérité, Lethielleux/Namur, Paris 1981, 6; A.M. STICKLER, *L'évolution de la discipline du célibat dans l'Église en Occident de la fin de l'âge patristique au Concile de Trente*, in: *Sacerdoce et célibat. Etudès historiques et théologiques*, ed. J. Coppens, Gembloux – Louvain 1971, 373-442.

¹¹ D. CONSTANTELOS, *Matrimonio e celibato del clero nella Chiesa ortodossa*, „Concilium” VIII, 8 (1972), 43 [1485], 53 [1495].

¹² S. HEID, *Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie [Il celibato nella Chiesa dei primi secoli]*, Tuchów 2000, 51.

¹³ AA. VV., *Dizionario di Teologia Pastorale*, vol. I, 321.

vescovi, presbiteri e diaconi sposati, ai quali proibiva ‘la consumazione’ del matrimonio con le proprie spose e di conseguenza la procreazione di figli. In questo contesto troviamo le prime disposizioni in materia di celibato¹⁴; è chiaro che non si tratta di un obbligo ben conosciuto, ma di un abuso diventato piuttosto frequente in un periodo storico di rapido incremento demografico della Chiesa e di diminuzione dell’iniziale fervore¹⁵.

Fino all’inizio del IV secolo non si parla di continenza né di celibato imposto a diaconi, presbiteri e vescovi da parte di leggi ecclesiastiche. Sappiamo bene però che l’ideale della verginità e del celibato era già molto diffuso e, secondo quanto riporta Tertulliano, numerosi esponenti del clero sceglievano questo tipo di vita¹⁶.

Tra le testimonianze di vario genere che riguardano il tema nei primi secoli del cristianesimo, si deve mettere in rilievo quella del Concilio di Elvira, in cui, nel primo decennio del secolo IV dopo Cristo, si radunarono vescovi e sacerdoti della Chiesa di Spagna per sottoporre ad una regolamentazione comune le condizioni ecclesiastiche della Spagna appartenente all’Impero Romano Occidente. In 81 canoni conciliari si emanarono dei provvedimenti riguardo tutti gli ambiti della vita ecclesiastica, che richiedevano dei chiarimenti e dei rinnovamenti, allo scopo di riaffermare la disciplina antica e di sancire nuove norme rese necessarie. Nei canoni conciliari troviamo la prima nota legge sul celibato; secondo J.A. Brundage, il canone 33, che riguarda appunto il celibato, ha dato inizio alla controversia polemica nella Chiesa trascinatasi fino ad oggi¹⁷. Questo canone recita: „Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si astengano dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale”¹⁸.

Esso è una novità assoluta: infatti, viene sancito il divieto completo per vescovi, presbiteri e diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell’altare, di astenersi dalle loro mogli e di generare

¹⁴ C. FANTRAPPIÈ, *Introduzione stolica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna 2003, 40.

¹⁵ J. ORLANDIS, *Le Istituzioni della Chiesa Cattolica. Storia, diritto attualità*, San Paolo 2005, 150.

¹⁶ H. CROUZEL, *Celibato del clero*, in: *Dizionario patristico e di antichità cristiane*, a cura di A. Di Berardino, vol. I, Marietti 1983, 640-642.

¹⁷ A.M. STICKLER, *Il celibato ecclestastico*, 33-34.

¹⁸ DH, 119, Can. 33: „Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positus in ministerio abstinere a coniugibus suis et non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur”.

figli. Il canone comporta delle importanti conseguenze: se un ministro infrange le regole da esso stabilite, deve essere escluso dallo stato clericale; si tratta di una novità difficile e radicale¹⁹. La maggior parte dei chierici della Chiesa di quel tempo, erano *virī probati*, cioè uomini che avevano contratto matrimonio prima della loro Ordinazione sia diaconale, sia sacerdotale che episcopale; essi però, dopo aver ricevuto l'Ordine Sacro, erano obbligati ad una completa rinuncia ad ogni ulteriore atto matrimoniale; erano, cioè, tenuti ad osservare una completa continenza²⁰.

„Il testo italiano che si propone nella citazione ‘raddrizza’ un’ incongruenza del testo latino nel quale si proibisce agli ecclesiastici di osservare la castità, a dimostrazione della corruzione a cui il canone è andato soggetto. Se si aggiunge che questa norma non esercitò nessuna influenza nella successiva legislazione in materia, assumono un consistenza ancora maggiore i sospetti circa la sua autenticità sollevati in sede storiografica”²¹.

Il canone del celibato giudicava le mancanze come un indegno comportamento del cristiano; la stessa legge fu reiterata e perfezionata nei sinodi di Nicea nel 325, Gangra nel 360, Cartagine nel 390, poi ad Orange nel 441, Tours nel 461 e due volte a Toledo nel 635 e poi nel 659²².

La regola sancita dal canone di Elvira, a partire dalla fine del IV secolo, con le decretali dei Papi Siricio e Innocenzo, fu imposta a tutto l'Occidente, e come abbiamo accennato, fu poi ripresa da numerosi Concili. Sulla questione di acconsentire agli appartenenti al clero di coabitare o meno con le proprie mogli, i testi differivano tra loro; alcuni sottolineavano che essi dovevano rimanere nella continenza, altri erano dell'opinione che il ministro doveva separarsi da sua moglie fino all'obbligo di rimanere celibi²³.

La prova più eloquente della scarsa fortuna canonistica di tale canone risiede nel fatto che la più antica legislazione pontificia in materia

¹⁹ G. RYŚ, *Celibat [Il celibato]*, 30-32.

²⁰ A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico*, 33-35; AA. VV., *Dizionario di Teologia Pastorale*, vol. I, 321.

²¹ N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico fra tarda antichità e medioevo: ideali e realtà*, w: *Celibato e sacerdozio*, ed. S. Cipresa, Roma 2008, 14; anche J. HEFELE, *Historie des conciles, I/1, Letouzey et Ané*, Paris 1907, 238-239; G. FORNASARI, *Celibato sacerdotale e autocoscienza ecclesiale. Per la storia della “nicolaitica haeresis” nell'Occidente Medievale*, Pubblicazioni dell'Università di Trieste, Trieste 1981.

²² J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago 1987, 69-70.

²³ H. CROUZEL, *Celibato del clero*, 641-642.

di castità del clero non ne faccia menzione. Il papa Siricio nella lettera a Himerio, vescovo di Tarragona, datata 10 febbraio 385, con la quale stabilì che i sacerdoti e i diaconi dopo l'Ordinazione non avrebbero potuto né prendere moglie né continuare a condurre una vita coniugale, non faceva riferimento alcuno al Concilio di Elvira: „Contro coloro che, molti anni dopo la loro consacrazione avevano generato figli tanto dalle proprie mogli quanto da unioni turpi e giustificavano il loro crimine affermando che nell'Antico Testamento era consentito ai sacerdoti e ai leviti generare, si obietta che nell'anno del loro avvicendamento ai sacerdoti dell'antica legge era imposto di abitare presso il tempio non per altro motivo che quello di non avere rapporti carnali neppure con le loro mogli, così da poter offrire a Dio un dono gradito, forti dell'integrità delle loro coscienze. Trascorso il tempo del loro servizio, l'uso del matrimonio era loro consentito soltanto per assicurarsi una successione, perché era stabilito che da nessuna tribù, se non da quella di Levi, si potesse essere ammessi al ministero sacerdotale. Ma essendo il Cristo venuto a compiere la legge e non a scioglierla, alla Chiesa di cui è sposo indicò la via della castità per ritrovarla nel giorno del giudizio senza macchia ne ruga (Ef 5, 27), come aveva stabilito per mezzo del suo apostolo. Per questo, dal giorno della loro Ordinazione, sacerdoti e leviti devono obbligarsi con legge insolubile a votare i loro cuori e i loro corpi alla sobrietà e alla pudicizia, per piacere interamente a Dio nei sacrifici che quotidianamente offrono, poiché coloro che sono nella carne non possano piacere a Dio; ma essi non sono nella carne bensì nello spirito, se lo spirito di Dio abita in loro (Rm 8, 8-9). Perciò chiunque si voti alla Chiesa e alla obbedienza, fin dall'infanzia, prima degli anni della pubertà deve essere battezzato ed associato all'ufficio dei lettori. Dall'inizio dell'adolescenza al trentesimo anno d'età, se vivrà onestamente dovrà essere contento di una sola moglie, che avrà preso vergine, con la comune benedizione del sacerdote; poi potrà passare al grado di diacono, se prima se ne sarà dimostrato degno praticando la continenza. E se per cinque anni lodevolmente avrà svolto il suo ufficio, giustamente potrà conseguire il presbiterato e infine, dopo dieci anni, potrà assumere la cattedra episcopale, se tuttavia in quel tempo sarà provata la sua integrità di vita e di fede”²⁴.

²⁴ SANCTI SIRICII papae, *Epistolae et decreta*, PL 12, 1131, La traduzione di questo canone viene ripresa da N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico fra tarda antichità medio-evo*, in: *Celibato e sacerdozio*, a cura di S. Cipressa, Città Nuova 2007, 15-17: „Pluri-

E' doveroso ricordare che papa Siricio, dopo aver stabilito che quanti avessero sposato una vedova o si fossero sposati due volte venissero privati di ogni dignità ecclesiastica e ridotti allo stato laicale, concludeva recependo la disciplina del Concilio di Nicea del 325, di cui si dirà più oltre, a proposito delle donne che potevano vivere nelle case dei chierici. Al centro dell'argomentazione di Siricio non sta affatto la necessità che gli ecclesiastici osservino il celibato per dedicarsi con maggiore zelo al proprio ministero, bensì una preoccupazione legata eminentemente a ragioni di purità rituale. Tali ragioni, sebbene ancora non intacchino il tema della validità di sacramenti amministrati dai chierici "nicolaiti", poiché

mos enim sacerdotes Christi atque levitas, post longa consecrationis suae tempora tam de coniugibus propriis, quam etiam de turpi coitu sobolem didicimus procreasse, et crimen suum hac praescriptione defendere, qua in Veteri Testamento sacerdotibus ac ministris generandi facultas legitur attributa. Dicat mihi nunc quisquis ille est sectator libidinum praeceptorque vitiorum, si estimat quod in lege Moysi passim sacris ordinibus a deo nostro laxata sunt frena luxuriae, cur eos quibus committebantur, sancta sanctorum praemonet dicens: Sancti estote quia et ego sanctus sum dominus deus vester? Cur etiam procul a suis domibus anno vicis suae in templo habitare iussi sunt sacerdotes? Hac videlicet ratione ne vel cum uxoribus possint carnale exercere commercium, ut nascientiae integritate fulgentes, acceptabile deo munus offerrent. Quibus expleto deservitionis suae tempore uxoris usus solius successionis causa fuerat relaxatus, quia non ex alia nisi ex tribu Levi quisqua ad dei ministerium fuerat praeceptus admitti. Unde et dominus Iesus cum nos suo inlustrasset adventu in evangelio protestatur, quia legem venerat implere non solvere. Et ideo ecclesiam cuius sponsus est forma castitatis voluit splendore radiare, ut in die iudicii cum rursus advenerit sine macula et ruga eam possit sicut per apostolum suum instituit reperire. Quarum sanctionum omnes sacerdotes atque levitae insolubili lege constringimur, ut a die ordinationis nostrae sobrietati ac pudicitiae, et corda nostra mancipemus et corpora. Dummodo per omnia deo nostro in his quae cotidie offerimus sacrificiis placeamus. Qui autem in carne sunt, dicente electionis vase, deo placere non possunt. Vos autem iam non estis in carne sed in spiritu, si tamen spiritus dei habitat in vobis. Et ubi poterit nisi in corporibus sicut legi sanctis dei spiritus habitare? Et quia aliquanti de quibus loquimur, ut tua sanctitas retulit ignoratione lapsos esse se deflent, his hac conditione misericordiam dicimus non negandam, ut sine ullo honoris augmento in hoc quo detecti sunt quamdiu vixerint, officio perseverent, si tamen post hac continentes se studuerint exhibere. Hi vero qui illiciti privilegii excusatione nituntur et sibi asserunt veteri hoc lege concessum, noverint se ab omni ecclesiastico honore quo indigne usi sunt, apostolice sedis auctoritate deiectos nec umquam posse veneranda attractare mysteria, a quibus se ipsi dum obscenis cupiditatibus inhiant privaverunt. Et quia exempla presentia cavere nos praemonent in futurum, quilibet episcopus presbiter atque diaconus, quod non optamus deinceps fuerit talis inventus, iam nunc sibi omne per nos indulgentiae aditum intellegat obseratum. Quia ferro necesse est excidantur vulnera quae fomentorum non senserint medicinam".

limitate alla predisposizione soggettiva, diremmo quasi psicologica del ministro, aprono tuttavia la porta alle future normative, desiderose di usufruire di ministri oggettivamente idonei a svolgere la funzione a cui sono stati preposti. Per questo papa Siricio conclude pregando che sia eliminato questo obbrobrio di cui anche i pagani possono a buon diritto accusarci. Tale limitazione, cioè ‘marito di una sola moglie’, doveva valere solo per le situazioni pregresse, mentre per il futuro si richiedeva agli ecclesiastici la perfetta continenza²⁵.

E’ difficile stabilire se questa legislazione pontificia costituisca solo la più antica norma di una consuetudine tanto radicata nella Chiesa dell’Occidente da prescindere perfino dall’essere messa per iscritto, come lo vuole A. Stickler²⁶, oppure se, come credeva P. Delhaye, i papi verso la fine IV secolo abbiano introdotto delle vere e proprie innovazioni, producendo un salto qualitativo nella disciplina del matrimonio del clero²⁷.

Il papa Siricio propone argomenti non dissimili da quelli che percorrono il *De officiis ministrorum*²⁸, in cui sant’Ambrogio dichiara che l’obbligo di astinenza sessuale imposto ai sacerdoti prima di celebrare era finalizzato al vantaggio dei fedeli, altrimenti privati per alcuni giorni di presbiteri in grado di garantire il servizio liturgico. Da ciò deriva la necessità per i ministri dell’altare di astenersi dall’atto coniugale, pur legittimo, contratto prima dell’Ordinazione presbiterale²⁹.

Il canone 4 del Concilio di Angers, avvenuto nel 453, contiene una sorta di commento del terzo canone del Concilio di Nicea del 325: vieta la *familiaritatem* delle donne *extraneae* in particolare per gli ecclesiastici celibi, che avrebbero potuto coabitare solo con le proprie sorelle, zie o madri, poiché siccome non è bene che l’uomo sia solo (Gen 2,18-24), così non è lecito che convivano con le donne estranee, perché spesso per questo motivo lamentiamo la rovina di molti. „Questo grande sinodo proibisce assolutamente ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e in genere a qualsiasi membro del clero di avere con sé una donna, a meno che non

²⁵ SANCTI SIRICII papae, *Epistolae et decreta*, PL 12, 1131; N.D’ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 15-17.

²⁶ A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico*, 12.

²⁷ P. DELHAYE, *Les origines du célibat ecclésiastique*, „Revue Théologique de Louvain” 1 (1970), 324.

²⁸ AMBROSIUS, *De officiis ministrorum*, PL 16, 97-105.

²⁹ SANCTI SIRICII papae, *Epistolae et decreta*, PL 12, 1131; N.D’ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 18.

si tratti della propria madre, di una sorella, di una zia, o di persona che sia al di sopra di ogni sospetto³⁰.

Bisogna ricordare che tale canone non toccava il legittimo rapporto coniugale contratto prima dell'Ordinazione, ma mirava a colpire gli abusi di quanti, al contrario, vivevano da concubini³¹.

Questa normativa ritiene che l'assenza delle spose dall'elenco delle donne, che potevano coabitare con un ecclesiastico, significhi che già per i padri dei primi secoli del cristianesimo era viva la persuasione dell'obbligo della continenza³².

Tra il IV e il V secolo la diffusione degli ideali di continenza del clero e le norme relative alla disciplina celibataria provocarono altrettanto veementi reazioni a difesa del matrimonio da parte di quegli ecclesiastici, che avevano contratto nozze legittime prima dell'Ordinazione. In questi anni il papa Innocenzo I ribadiva i decreti di Siricio nelle lettere ai vescovi Vitricio di Rouen ed Esuperio di Tolosa³³. Il paragone tra il sacerdozio veterotestamentario e quello nuovo veniva riproposto per affermare che all'esigenza di garantire una discendenza alla tribù di Levi attraverso la continenza temporanea, il sacerdozio cristiano aveva sostituito l'ideale della purezza perenne per assicurare continuità al servizio liturgico. Innocenzo I era ben consapevole delle aporie derivanti dalla legislazione promossa da Siricio e dalle difficoltà di applicarla. Per questo dispose che sarebbero stati perdonati i chierici che per ignoranza avevano continuato a praticare l'atto coniugale, a patto che in futuro se ne astenessero. Costoro avrebbero conservato il grado ecclesiastico in cui si trovavano, senza essere né deposti né ulteriormente promossi. Per quelli che, invece, avessero finto di non essere stati informati e non avessero subito intrapreso la via della continenza era prevista la deposizione immediata. Papa Innocenzo I ratificava una prassi che aveva già preso piede in alcune legislazioni locali, come quella approvata da già citato Concilio Andegavense, sostituendo la pena della deposizione con il blocco della carriera³⁴.

³⁰ AA.VV. *Conciliarum Oecumnicorum Decreta*, a cura di Istituto per le Scienze Religiose, EDB, Bologna 1991, 7, can 3: „Interdixit per omnia magna synodus, nec episcopo nec presbytero nec alicui prorus, qui est in clero, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte matrem aut sororem aut amicam vel eas tantum personas quae suspicionem effugiunt”.

³¹ N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 20.

³² A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico*, 40.

³³ INNOCENTII papae, *Epistolae et decreta*, PL 20, 475-476, 495-502.

³⁴ INNOCENTII papae *Epistolae et decreta*, PL 20, 475-476, 495-502; N.D'ACUNTO, *Il*

Non può mancare, per completare l'argomento, la normativa fatta da parte di papa Leone Magno, che chiarì le aporie implicite nelle decretali siriciane: il destino delle donne sposate con gli ecclesiastici chiamati a vivere la continenza. Esse rischiavano infatti di essere ripudiate o, nella migliore delle ipotesi, di essere obbligate a condividere la scelta del proprio marito di rinunciare all'atto coniugale. Leone Magno stabilì che le mogli non potevano essere abbandonate ma, pur dovendo astenersi gli sposi dagli *opera nuptiarum*, era fatta salva la loro *charitas connubiorum*. Insomma, venuta meno la possibilità del ripudio, la moglie dell'ecclesiastico si tramutava in una sposa bianca. L'indissolubilità del vincolo matrimoniale era salvaguardata insieme all'esigenza di purità dei ministri dell'altare, secondo la profondità dottrinale di questa normativa³⁵. Bisogna inoltre dire che papa Leone ha esteso l'obbligo di continenza dopo l'Ordinazione sacra anche ai suddiaconi, cosa che fino ad allora non era chiara a causa del dubbio se l'ordine suddiaconale appartenesse o no agli ordini maggiori³⁶. La canonistica successiva appare più preoccupata di trovare soluzioni concrete, atte a impedire l'unione carnale degli ecclesiastici con le proprie legittime spose.

Prima di procedere alla normativa, particolarmente articolata nell'ambito della Chiesa della Spagna visigota nel secolo VI, i cui Concili provinciali promulgarono canoni ben presto entrati nel patrimonio normativo della Chiesa universale, dobbiamo almeno brevemente citare l'insegnamento del papa Gregorio Magno, che fa capire, anche se indirettamente nelle sue lettere, che la continenza degli ecclesiastici veniva sostanzialmente osservata nella Chiesa Occidentale³⁷. Proprio papa Gregorio Magno dispose che anche l'Ordinazione a suddiacono portasse con sé, definitivamente e per tutti, l'obbligo della continenza perfetta. Inoltre ribadiva ripetutamente che la convivenza tra chierici maggiori e donne a ciò non autorizzate fosse proibita a tutti i costi e venisse perciò impedita. Siccome le spose non appartenevano normalmente alla categoria delle autorizzate, egli dava con ciò una significativa interpretazione al rispettivo canone 3 del Concilio di Nicea³⁸.

Il secondo Concilio di Toledo del 527 nella Spagna visigota, sviluppando e precisando uno spunto contenuto proprio nelle decretali di

celibato ecclesiastico, 24.

³⁵ N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 23 – 24.

³⁶ A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico*, 50.

³⁷ N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 24.

³⁸ AA.VV. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 7, can 3; A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico*, 51.

Siricio, istituì una sorta di corsia preferenziale per coloro che, raggiunti i diciotto anni, avessero dichiarato pubblicamente davanti al vescovo di conservarsi casti: la loro carriera ecclesiastica sarebbe stata più spedita di quanti, invece, avessero manifestato la volontà di sposarsi e di ottenere gli ordini sacri in un secondo tempo, rinunciando naturalmente all'atto coniugale. Successivamente, il terzo Concilio di Toledo del 589, precisava che ordinando ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, provenienti dall'eresia di conservare, come scrive N. D'Acunto, la *fides coniugalis* con le mogli, se la loro *virtus* non li sosteneva, potevano allontanare le spose dalla loro casa per meglio osservare la carità. Importante chiarire che i chierici maggiori giunti celibi agli ordini, ma che poi erano venuti meno alla promessa di castità fatta a diciotto anni, sarebbero stati processati e i beni delle loro donne confiscati e venduti dai vescovi, che ne avrebbero distribuito ai poveri i proventi³⁹.

Certamente questa normativa dei primi secoli del cristianesimo va accompagnata sempre con 'l' ideale apostolico di continenza', seguendo lo spirito dei discepoli del Maestro di Nazaret. *Ideale* che si deve realizzare, tutelare ed osservare, sebbene in questo tempo esistesse anche un altro motivo implicito in tale normativa: il problema dei beni ecclesiastici. La preoccupazione circa il possibile uso scorretto dei beni ecclesiastici non solo è stata affiorata nel Concilio di Toledo del 589, ma soprattutto diventa esplicita nel IX Concilio toletano, in cui si afferma che i figli dei sacerdoti e dei ministri di culto non potranno ereditare i beni paterni, ma saranno per sempre servi della Chiesa presso la quale i loro padri svolgevano il proprio ministero⁴⁰.

La pratica e le normative dei secoli VII e VIII chiarirono il problema del possibile uso scorretto dei beni ecclesiastici. Si stabilì che i figli nati dalle unioni concubinarie dei chierici non avevano diritto né al patrimonio né all'eredità paterna – cosa che favorì la tolleranza del fenomeno da parte di un episcopato preoccupato soprattutto di dover evitare, almeno in linea di principio, le rivendicazioni ereditarie dei figli legittimi, ma potevano essere avviati alla carriera ecclesiastica. Il controllo delle chiese e dei loro patrimoni era sottratto alla revisione del vescovo, con grave pregiudizio per la cura delle anime, in quanto i beni e le rendite destinati al corretto funzionamento delle chiese risultava di fatto allettante per i laici.

³⁹ J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* IX, 994, Akademische Druck – u. Verlagsanstalt, Graz 1960; N.D'ACUNTO, *Il celibato ecclesiastico*, 25-26.

⁴⁰ J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio* XI, 29.

La validità della disciplina promulgata dal Concilio di Elvira è provata dalla rapidità e facilità con le quali questa norma fu accolta dalle altre Chiese. I grandi Padri della Chiesa Occidentale, Ambrogio, Girolamo, Agostino, sono unanimi nel richiedere l'obbligo della continenza per i chierici maggiori sposati. A tal proposito è significativo il fatto che il III Concilio di Toledo, dando disposizioni sull'accoglienza del clero ariano nella gerarchia cattolica, aveva ordinato che i chierici maggiori sposati avrebbero potuto conservare il proprio grado solo se avessero abbracciato la continenza, altrimenti sarebbero stati ridotti al grado di lettori⁴¹.

Possiamo sinteticamente concludere che la Chiesa ha stabilito l'obbligo della continenza per Vescovi, Presbiteri e Diaconi. Ovviamente non abbiamo fornito una visione completa per mostrare l'evoluzione del concetto del celibato, ma abbiamo accennato solo ai più rilevanti avvenimenti. Abbiamo riportato sia i testi tipici che hanno formato una tradizione giuridica, sia, soprattutto, gli atteggiamenti, il pensiero e l'azione di determinati personaggi, tra i quali emerge l'insegnamento di Gregorio Magno, il quale difende e fa comprendere l'importanza dell'applicazione del canone di Elvira⁴².

È infine però doveroso ricordare che, in questo periodo, il celibato dei sacerdoti non rappresentava ancora la legge universale della Chiesa, anche se i Concili ecumenici del primo millennio avevano cercato di limitare e scoraggiare il matrimonio dei chierici⁴³.

Conclusioni

Abbiamo innanzitutto analizzato i passi biblici. L'Antico Testamento non presenta sacerdoti celibi, anzi, confrontando la realtà del matrimonio con quella della verginità, dà priorità alla prima. Il matrimonio è legato con la benedizione di Dio. L'Antico Testamento sottolinea l'importanza della fertilità nel matrimonio; l'infertilità, intesa anche come continenza sessuale, sta ad indicare una maledizione, una vergogna. L'Antico Testamento presenta e annota casi in cui alcune persone decidono di vivere in continenza sessuale. Occorre sottolineare che i sacerdoti dell'Antico Testamento non conobbero il celibato. Il sacer-

⁴¹ J. ORLANDIS, *Le Istituzioni della Chiesa Cattolica*, 150-151.

⁴² G. RYŚ, *Celibat [Il celibato]*, 45-47.

⁴³ C. FANTRAPPIÈ, *Introduzione storica*, 82.

dozio era una eredità perpetua, trasmessa da padre in figlio; infatti, nel sistema patriarcale, il primogenito maschio diveniva il sacerdote di famiglia e succedeva a suo padre. Dall'analisi dei testi dell'Antico Testamento, possiamo dedurre che la parola 'celibato' non è mai usata e non indica neanche uno *status*, ma solo la scelta di astenersi dai piaceri sessuali, perciò non veniva scelto ed esaltato lo stato celibatario in sé, ma la continenza, ovvero l'astensione dall'atto generativo. Invece nel Nuovo Testamento il concetto del celibato è espresso in maniera più chiara ed evidente: il celibato non è una infertilità, al contrario, esso apre all'uomo la possibilità di poter realizzare la paternità attraverso una prospettiva più ampia: quella spirituale. Il Nuovo Testamento descrive favorevolmente il matrimonio, anche se non mancano dei riferimenti al celibato, considerato come carisma particolare, pur non essendo ancora legato esplicitamente al ministero ecclesiastico. Per comprendere in maniera più adeguata il modo con cui abbiamo cercato il fondamento biblico del celibato sacerdotale, è importante distinguere il celibato dalla continenza. Nella tradizione neotestamentaria abbiamo riscontrato due fonti del concetto di celibato attuate nella storia della Chiesa e nella sua legislazione. L'opinione dominante sostiene che il Nuovo Testamento non offra alcuna prova riguardo alla disciplina del celibato: infatti, l'argomento per affermare il celibato nel contesto neotestamentario si rifà all'esempio della vita di Cristo; un esempio appunto e non una legge o una norma di diritto. Siamo sicuri che il celibato, inteso come continenza sessuale, abbia il suo fondamento nella Tradizione Apostolica.

Il celibato sacerdotale appartiene alle tradizioni della Chiesa in assoluto più antiche. Nei primi secoli della Chiesa riscontriamo pochissimi riferimenti al celibato. Il clero, dunque, era per la maggior parte formato da uomini sposati, di conseguenza i celibi che ricevevano gli Ordini erano in minoranza e, dal punto di vista sociologico, la loro situazione era poco rilevante. Fino all'inizio del IV secolo non si parla di continenza né di celibato imposto a diaconi, presbiteri e vescovi da parte di leggi ecclesiastiche. Tra le testimonianze di vario genere che riguardano il tema nei primi secoli del cristianesimo, abbiamo messo in rilievo quella del Concilio di Elvira. Questa normativa è un novità assoluta: viene sancito il divieto completo per Vescovi, Presbiteri e Diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare, di astenersi dalle loro mogli e di generare figli.

Tra il IV e il V secolo la diffusione degli ideali di continenza del clero e le norme relative alla disciplina celibataria provocarono altrettanto

veementi reazioni a difesa del matrimonio da parte di quegli ecclesiastici, che avevano contratto nozze legittime prima dell'Ordinazione. In questi anni il papa Innocenzo I ribadiva i decreti di Siricio nelle lettere ai vescovi Vitricio di Rouen ed Esuperio di Tolosa. Non può mancare, per completare l'argomento, la normativa promulgata da parte di papa Leone Magno, che ha esteso l'obbligo di continenza dopo l'Ordinazione Sacra anche ai suddiaconi. Sintetizzando, la Chiesa ha stabilito l'obbligo della continenza per Vescovi, Presbiteri e Diaconi. Ovviamente non abbiamo fornito una visione completa per mostrare l'evoluzione del concetto del celibato, ma abbiamo accennato solo ai più rilevanti avvenimenti. Abbiamo riportato sia i testi tipici che hanno formato una tradizione giuridica, sia, soprattutto, gli atteggiamenti, il pensiero e l'azione di determinati personaggi, tra i quali emerge l'insegnamento di Gregorio Magno, il quale difende e fa comprendere l'importanza dell'applicazione del canone di Elvira. È infine però doveroso ricordare che in questo periodo il celibato dei sacerdoti non rappresentava ancora la legge universale della Chiesa, anche se i Concili ecumenici del primo millennio avevano cercato di limitare e scoraggiare il matrimonio dei chierici.

The Development of the Norm of the Celibacy and Its First Legislation in the Church Summary

The article analyses at first the biblical fragments. The Old Testament connects a marriage with the blessing of God, highlights the meaning of fertility, when infertility understood as well as sexual abstinence is related with shame. In the case of priests there is not mentioned anything about celibacy, but there are some conditions for marriage. In the New Testament the notion of celibacy is clearer: the celibacy opens a person for gaining the possibility of fatherhood in spiritual perspective. The references to celibacy are treated as a special charisma but not connected with pastoral service. The centre of argumentation is the example of Jesus, but not law or legal act. Priest celibacy is the tradition of Church. In the first centuries of Church there are a lot of references to the celibacy. The clergy included married men. Synod in Elvira introduced a novelty: a total demand for the sexual abstinence for bishops, priests and deacons and all clergymen involved in alter service. The teaching of popes (Siricius, Pope Innocent I, Pope Leo I, Pope Gregory I) proves this practise

as the following Jesus and the necessity of retaining chastity for alter servants and full availability for God and Church. The last element is the matter of possession which appeared late and had the practical character.

Słowa kluczowe: celibat, duchowieństwo, Grzegorz Wielki, Innocenty I, Leon Wielki, Magisterium Kościoła, małżeństwo, synod w Elwirze, Syrycjusz, wstrzemięźliwość seksualna.

Keywords: celibaty, clergy, Pope Gregory I, Pope Innocent I, Pope Leo I, Magisterium, marriage, synod in Elvira, Siricius, sexual abstinence.